

ADEMPIMENTI

Cessione del credito e sconto in fattura: finalmente dettate le modalità di correzione

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE E SUPERBONUS

[Scopri di più >](#)



Ieri, 6 ottobre, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [circolare 33/E/2022](#) avente ad oggetto le **opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura**, e, più precisamente, l'illustrazione delle **novità introdotte dal Decreto Aiuti bis** e i chiarimenti in merito alla **regolarizzazione degli errori nell'indicazione dei dati nella comunicazione**.

In effetti, da tempo l'Agenzia delle entrate aveva annunciato una **circolare volta ad illustrare le modalità per la correzione degli errori** nella comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura; analizziamo quindi, di seguito, cosa prevede la recentissima **circolare**.

Come noto, la comunicazione può essere **annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo** a quello di invio; **decorso questo termine, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti**.

Cosa fare, quindi, se ci si accorge dell'errore **decorso il fatidico termine?**

Se il credito non è stato ancora accettato, il **cessionario/fornitore può rifiutarlo**: con il rifiuto vengono rimossi tutti gli effetti della comunicazione errata e il beneficiario della detrazione, se il termine non è scaduto, può trasmettere una nuova **comunicazione corretta**.

Il problema sorge quando il credito è **già stato accettato dal cessionario**.

In questi casi è necessario distinguere l'**errore formale** da quello **sostanziale**.

L'**errore formale** è quell'errore che **non incide sugli elementi essenziali**, in quanto **sussistono comunque tutti i presupposti e i requisiti per beneficiare della detrazione**. La circolare propone i seguenti **esempi** di errori formali:

- **errori sui seguenti dati riportati nel frontespizio:** recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell'eventuale presenza dell'amministratore nel campo "Condominio minimo"; codice identificativo dell'asseverazione presentata all'ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica superbonus; codice identificativo dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- **errori nel quadro A**, quali: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- **errori nel quadro B**, aventi ad oggetto i dati catastali;
- **errori nel quadro D**, aventi ad oggetto la data di esercizio dell'opzione e la tipologia del cessionario.

Se è stato commesso un errore formale:

- **il primo cessionario/fornitore può comunque utilizzare in compensazione il credito o cederlo ulteriormente, in quanto l'opzione è considerata valida ai fini fiscali,**
- **ai soli fini dei successivi controlli, il cedente, l'amministratore di condominio o l'intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all'Agenzia delle entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti**, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all'**indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it**.

Può accadere, poi, che, nella compilazione della comunicazione relativa al **primo stato di avanzamento, si dimentichi di indicare il valore "1"** nell'apposito campo. Questo impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi rispettando le procedure che prevedono **l'indicazione del numero di SAL** al quale si riferiscono e il **protocollo telematico** di invio della comunicazione relativa al primo SAL.

Anche in questo caso, chiarisce la circolare, è necessario seguire la procedura descritta per gli errori formali, e **il contribuente, dopo aver trasmesso le comunicazioni** senza indicare il numero di SAL e di protocollo, deve **inviare apposita comunicazione pec al richiamato indirizzo specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.**

Stessa procedura va seguita nel caso in cui, pur essendo stata correttamente compilata la prima comunicazione, sia stata **omessa l'indicazione del numero di SAL e di protocollo nelle successive.**

La circolare analizza poi il caso degli **errori sostanziali**, che **incidono su elementi essenziali della detrazione spettante** (ad esempio, è un errore sostanziale l'**errata indicazione del codice dell'intervento** da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del **codice fiscale del cedente**).

In questi casi può essere richiesto **l'annullamento dell'accettazione con apposita istanza** (il cui modello è allegato alla circolare) **sottoscritta digitalmente o con firma autografa sia dal cessionario che dal cedente** (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità) **da trasmettere a mezzo pec all'indirizzo prima richiamato.**



**RICHIESTA DI ANNULLAMENTO
DELL'ACCETTAZIONE DEI CREDITI CEDUTI**
(articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

Se, infine, **l'ammontare comunicato del credito è inferiore all'importo della detrazione spettante** che si intende effettivamente cedere, il **beneficiario** può inviare, entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno della spesa, **un'altra comunicazione**, indicando gli stessi dati, ma un **ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.**

Le procedure appena dettate **assumono rilievo anche per gli errori commessi in passato:** eventuali **segnalazioni e istanze già trasmesse all'Agenzia delle entrate** con differenti modalità dovranno essere **nuovamente inviate** secondo le indicazioni appena richiamate.

Da ultimo si sottolinea che, nella circolare, viene espressamente riconosciuta la possibilità di **inviare la comunicazione dopo i termini previsti beneficiando della c.d. remissione in bonis.**